

# REGIONE LAZIO



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO SOCIALE

**Direzione Regionale:** POLITICHE DELLA PREVENZ. ED ASSIST. TERRITORIALE

**Area:** SANITA' VETERINARIA

## DETERMINAZIONE

N. D1373 del 30/03/2010

Proposta n. 5438 del 24/03/2010

**Oggetto:**

Linee guida regionali per la fornitura di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nella stessa azienda agricola in cui sono allevati, dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore.

Oggetto : Linee guida regionali per la fornitura di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nella stessa azienda agricola in cui sono allevati, dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore.

IL DIRETTORE REGIONALE POLITICHE DELLA PREVENZIONE E DELL'ASSISTENZA  
SANITARIA TERRITORIALE

Visto il Regolamento n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 713 del 4 agosto 2005 "Linea guida della Regione Lazio per l'applicazione del Regolamento n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e procedure per il riconoscimento degli impianti e degli stabilimenti.";

Visto il Regolamento n. 852/2004 CE del 29 aprile 2004, che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Reg. 852/2004/CE sull'igiene dei prodotti alimentari (Rep. n. 2470 del 09.02.2006), recepito nel Lazio con Deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 16.05.06 e successive modifiche;

Visto il Regolamento n. 853/2004 CE del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e che non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato ed alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

Considerato che il sopra citato Regolamento 853/2004, ai sensi dell'articolo 1, punto 3, lettera d), non si applica alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Reg. 853/2004/CE sull'igiene dei prodotti di origine animale" (Rep. n. 253/CSR del 17 dicembre 2009) recepito nel Lazio con DGR n. 179 del 22.03.2010;

Considerato che il sopra citato accordo fissa il piccolo quantitativo di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nella stessa azienda agricola in cui sono allevati dal produttore, in un massimo di 50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli)

Preso atto pertanto che l'attività di macellazione di cui al punto precedente deve avvenire nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato II, cap. 1 e 2 del Regolamento CE/852/2004, per la fornitura da parte del produttore, direttamente:

- al consumatore finale;
- a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche, posti nell'ambito del territorio della Provincia in cui insiste l'azienda agricola o nel territorio delle Province contermini.

Ritenuto che la vendita di capi interi di pollame e lagomorfi non macellati, direttamente al consumatore finale, fino ad un numero massimo di 500 capi/anno, rientri nell'ambito della produzione primaria e che pertanto sia soggetta alle disposizioni di cui all'Allegato I del Reg. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Ritenuto che la macellazione aziendale di capi di pollame e lagomorfi, fino ad un numero massimo di 50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata rientri invece nella produzione successiva a quella primaria, per cui sia applicabile l'allegato II del Reg. 852/2004 e che tale attività sia soggetta ad obbligo di notifica all'autorità competente ai fini della registrazione;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti;

Visto il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Visto il Decreto legislativo n. 333/1998 del 1° settembre 1998, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

Preso atto della obbligatorietà di mantenere una idonea rintracciabilità anche per il prodotto derivante dalla macellazione effettuata presso le aziende agricole;

Considerato che non si possono consentire deroghe all'obbligo dello smaltimento in conformità alle norme vigenti dei sottoprodotti della macellazione (SOA di cui al Regolamento comunitario 1774/2002);

Preso atto del documento predisposto dell'Area di Sanità Veterinaria "Linee guida regionali per la fornitura di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nella stessa azienda agricola in cui sono allevati, dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore", allegato A al presente atto che ne diventa parte sostanziale;

#### DETERMINA

di approvare le "Linee guida regionali per la fornitura di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nella stessa azienda agricola in cui sono allevati, dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore" di cui all'allegato A, parte sostanziale del presente provvedimento.

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Dr. Salvatore Calabretta)